

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CREMONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CREMA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMZ , serie 3 , numero 225

data di stipula: 25/05/2026

ident.vo telematico: TMZ26L000225000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90042880378

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90042880378				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

REGISTRATO A CREMA IL 04/06/2026
AL N. 225 SERIE 3
PAGATI EURO 250,00

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

AMBASCIATORI DEI MIELI – APS

c.f. 90042880378

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata AMBASCIATORI DEI MIELI - APS di seguito indicato con il termine "Associazione".

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per sostenere e diffondere la cultura apistica, del miele, degli altri prodotti dell'alveare e dei loro trasformati e derivati, legati indissolubilmente al territorio di produzione, come fattore di crescita umana, civile e democratica.

A tal fine l'Associazione crea uno spazio d'incontro, scambio e riflessione, di formazione ed educazione sul ruolo dell'ape, all'interno del suo ambiente naturale, grazie al lavoro dell'apicoltore e a favore dei consumatori.

L'Associazione intende difendere e sostenere la presenza delle api sul maggior numero di areali in modo da favorire la loro attività impollinatrice, indispensabile per il mantenimento e rafforzamento della biodiversità, del patrimonio naturale e dell'integrità ecologica. L'Associazione intende salvaguardare le risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche legate ai territori con vocazione all'apicoltura e far conoscere il ruolo indispensabile

svolto dell'apicoltura, favorendo l'educazione allo studio di tutti gli aspetti culturali (storici, antropologici, ecc.) propri e connessi all'apicoltura.

L'Associazione, diffondendo la conoscenza scientifica sui benefici e sulle specificità organolettiche dei prodotti dell'alveare e dei loro derivati, intende contribuire ad un loro più consapevole consumo. L'Associazione, dunque, studia e promuove una nuova e differente cultura dello sviluppo, della convivenza civile e dei tempi della vita, adoperandosi per la diffusione dei prodotti di qualità dell'alveare, nel rispetto dell'ambiente rurale e naturale e dei diritti dei consumatori.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere D, H, I, K, L e W dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione:

- a) realizza e sostiene l'attività e la formazione dei propri soci, valorizzando le diverse competenze e professionalità specifiche;
- b) implementa, organizza, promuove e gestisce corsi di qualificazione e aggiornamento per esperti in analisi sensoriale, col rilascio delle relative attestazioni, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sia privati che pubblici, anche attraverso specifiche convenzioni;
- c) implementa, organizza, promuove e gestisce, in collaborazione con gli enti scolastici di qualsiasi ordine e grado, sia pubblici che privati, interventi di formazione e informazione inerenti il miele,

gli altri prodotti dell'alveare e i loro derivati e trasformati, col rilascio delle relative attestazioni, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sia privati che pubblici, anche attraverso specifiche convenzioni;

- d) diffonde l'apprendimento delle tecniche di analisi sensoriale del miele, degli altri prodotti dell'alveare e loro derivati e trasformati;
- e) sostiene, tutela, valorizza e promuove la funzione degli esperti in analisi sensoriale del miele, degli altri prodotti dell'alveare e dei loro derivati e trasformati;
- f) sostiene, tutela, valorizza e promuove le professionalità dei propri soci anche attraverso la pubblicazione, la condivisione e la divulgazione delle singole competenze;
- g) organizza e realizza, anche secondo quanto previsto da apposite convenzioni, attività socio-culturali e tecnico-scientifiche quali conferenze, mostre, premi, esposizioni e congressi, concorsi (locali, regionali, nazionali e internazionali), viaggi, corsi formativi e informativi, seminari, incontri e altre manifestazioni artistiche anche ricreative, culturali, musicali, teatrali e sportive attinenti alle finalità dell'Associazione;
- h) realizza e promuove attività di studio, di ricerca e la pubblicazione, diffusione e divulgazione di opere scientifiche e

culturali attinenti alle finalità dell'Associazione;

- i) realizza e sostiene azioni di promozione, comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei consumatori;
- j) istituisce e promuove l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio, premi, riconoscimenti a persone, Enti e Associazioni che si siano distinti nella valorizzazione e promozione della cultura dei mieli;
- k) promuove le proprie attività come un' indispensabile via d'accesso alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente;
- l) organizza l'attività in relazione ai servizi erogati, in collaborazione con i suoi organi gestionali, anche inquadrando le attività in apposite convenzioni;
- m) compie tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo dell'Associazione;
- n) promuove lo sviluppo di ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, collaborando con i competenti enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- o) sviluppa i rapporti con altri organismi, sia pubblici che privati, al fine di promuovere l'attività dell'Associazione.



L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate a norma di legge vigente per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi

provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. Possono inoltre presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le Associazioni di Promozione Sociale o gli altri enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

3. Le Associazioni di Promozione Sociale o gli altri Enti del Terzo Settore soci partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conferiti dallo statuto nella persona del proprio Legale Rappresentante o da un suo delegato.

4. La domanda di adesione dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione. L'ammissione ha effetto dal momento dell'annotazione nel libro soci.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

9. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea.

Ogni socio ha un voto singolo, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da un suo tutore. Il socio minorenni

non può candidarsi alle cariche sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali, tramite richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo ed entro la scadenza eventualmente stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo, e versare eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione, con la conseguente cancellazione dal libro soci.

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un' Assemblea;
- b) da un Consiglio Direttivo;
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell' approvazione da parte del consiglio direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega. Il numero massimo di deleghe per socio sarà deliberato dal Consiglio direttivo nei termini di legge.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) discute e approva il valore della quota associativa annuale e la data entro la quale i soci sono tenuti a pagarla;
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con

la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5. e 6., l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è validamente costituita con $\frac{1}{3}$ dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; dalla terza convocazione è validamente costituita con $\frac{1}{4}$ dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della

relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

11. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Gli strumenti elettronici utilizzati per il voto devono garantire tracciabilità, sicurezza e identificazione del votante.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle

volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominata consigliere, e se nominata decade dal suo ufficio, la persona interdetta, inabilitata, fallita o la persona che è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

7. Le persone che compongono il Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e il termine di pagamento;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) delibera sui provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 2.** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3.** Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
- 4.** Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono

essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altra persona facente parte del consiglio direttivo che assumerà la funzione di Tesoriere.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di

vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il

Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017

l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017

l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;

il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

il registro obbligatorio contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data,

l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. E' consentita la tenuta e l'archiviazione telematica dei libri sociali.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione derivanti da convenzioni purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro familiari

per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;

- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- j) eventuali altre entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua. Il bilancio preventivo, pur non essendo obbligatorio ai sensi del CTS, è redatto per scelta dell'Associazione.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono

assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento della attività di volontariato e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

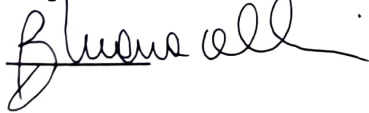
Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

Cortina S. Pietro, 25/05/2026

Il Segretario



Il Presidente

